

Deliberazione. n. 119/2025/**PRSE**



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Mario Nispi Landi	Presidente
Giampiero Maria Gallo	Consigliere
Francesco Belsanti	Consigliere
Paolo Bertozzi	Consigliere
Anna Peta	Primo Referendario
Lucia Marra	Referendario
Matteo Lariccia	Referendario, relatore

nell'adunanza del 27 marzo 2025;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel);

VISTE le proprie deliberazioni n. 89 del 30 marzo 2023 (dep. 13 aprile 2023) e n. 20 del 4 aprile 2024 (dep. 15 aprile 2024), con le quali sono stati approvati i programmi di attività della Sezione regionale di controllo per il 2023 e il 2024, prevedendo l'esame congiunto dei rendiconti 2020 e 2021;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2020 e 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 7 del 31 marzo 2021 (dep. 12 aprile 2021) e n. 10 del 27 giugno 2022 (dep. 8 luglio 2022);

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013", i cui principi vengono confermati, con i relativi adattamenti, anche per l'analisi dell'esercizio 2020 e 2021;

VISTA la propria deliberazione n. 211/2024/VSG, con la quale è stato approvato il referto "L'impatto finanziario del Covid - 19 negli enti locali toscani";

VISTA le note n. 9473 del 31 dicembre 2021 e n. 10450 del 30 dicembre 2022 con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nel sistema Con.Te./Limefit dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2020 e 2021;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione del **Comune di PRATO (PO)** in ordine ai rendiconti 2020 e 2021;

VISTE la richiesta istruttoria (prot. n. 1167/2024 e n. 3444/2024) e le note di risposta dell'ente datate rispettivamente 31 luglio 2024 e 3 febbraio 2025 (prot. Sez. n. 4429 del 1° agosto 2024 e n. 663 del 3 febbraio 2025);

VISTE le osservazioni formulate dal Magistrato istruttore, recanti le risultanze dell'istruttoria svolta dallo stesso sui rendiconti 2020 e 2021, inviate all'ente in data 17 febbraio 2025 (prot. n. 847/2025), con avviso della facoltà di far pervenire eventuali deduzioni (e documentazione a corredo ritenuta necessaria) entro e non oltre le ore 11:00 del 24 febbraio 2025;

VISTE le deduzioni trasmesse dall'ente, in relazione alle citate osservazioni del Magistrato istruttore, con nota n. 41892 del 21 febbraio 2025 (pervenuta in data 22 febbraio 2025 - prot. Sez. n. 933) e successiva nota integrativa n. 44227 del 24 febbraio 2025 (prot. Sez. n. 958 del 25 febbraio 2025);

VISTE le ordinanze n. 5/2025 e n. 9/2025 con le quali il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la discussione e l'esame degli esiti del controllo monitoraggio sui rendiconti 2020 e 2021;

UDITO il relatore, ref. Matteo Lariccia;

FATTO E DIRITTO

I rendiconti 2020 e 2021 del **Comune di Prato (PO)**, come rappresentati nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria (alimentata anche dagli esiti delle verifiche di cui alla deliberazione n. 211/2024/VSG), evidenziano le seguenti criticità o irregolarità, che danno luogo a specifica pronuncia di segnalazione.

SEZIONE I - Rendiconto 2020

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione complessiva dell'esercizio 2020 ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione (lettera A) pari a 170.516.163,20 euro. Con il rendiconto di gestione, a fronte di tale avanzo, l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (fondo crediti di dubbia esigibilità per 120.216.071,57 euro, fondo contenzioso per 5.922.193,02 euro, fondo per l'indennità di fine mandato del sindaco per 9.842,00 euro, fondo per le perdite delle società partecipate per 532.161,40 euro e altri fondi rischi/accantonamenti per 9.920.170,58 euro) e alla quantificazione della parte vincolata (per 39.165.640,43 euro) e destinata ad investimenti (per 6.671.513,61 euro), accertando un risultato di amministrazione effettivo (quota disponibile negativa) pari a - 11.921.429,41 euro.

Le quote complessivamente accantonate, vincolate e destinate e il disavanzo finale appena evidenziati sono frutto della rettifica operata, rispetto ai dati originariamente accertati con il rendiconto di gestione (la differenza complessiva è pari a 26.752.408,36 euro), con la delibera del Consiglio comunale n. 3 del 2 gennaio 2023, adottata in ottemperanza agli esiti del controllo effettuato dalla Sezione sui rendiconti 2017/2019 (deliberazione n. 195 del 3 novembre 2022). Va

precisato, a riguardo, che in fase di riapprovazione del risultato 2020 l'ente ha provveduto non solo all'incremento dei vincoli e della quota destinata ad investimenti per l'importo complessivo di 22.323.023,13 euro (ovvero la quota mancante, su queste voci, al termine dell'esercizio 2019) ma anche alla rettifica ulteriore (di 1.143.225,76 euro) delle quote collegate ai proventi contravvenzionali, al fine di tenere conto dei maggiori accertamenti assunti in conto residui al termine dell'esercizio 2020.

Nella ricostruzione della Sezione, ove il saldo finanziario complessivo dell'esercizio 2020 è stato confermato in 170.516.163,20 euro, la composizione interna del risultato e la quantificazione della quota disponibile negativa non risultano correttamente determinate in quanto l'ente non ha provveduto ad una puntuale e attendibile definizione delle poste vincolate e destinate ad investimenti confluite nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020.

Gli esiti appena evidenziati sono frutto dell'attività di analisi svolta dal Magistrato istruttore. Tali conclusioni sono state integrate anche dalle risultanze emerse dal procedimento istruttorio condotto ai fini del referto sull'impiego dei fondi Covid degli esercizi 2020 e 2021, di cui alla deliberazione di questa Sezione n. 211 del 11 luglio 2024 (depositata il 25 luglio 2024).

1.1. I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI

Con riferimento alla componente in rubrica del risultato di amministrazione, la Sezione ha analizzato alcune specifiche entrate vincolate, quali i proventi dai permessi di costruire, i proventi derivanti dalla gestione dei parcheggi e i proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada, di cui è stata verificata la corretta apposizione dei vincoli nella gestione e/o nel risultato accertato al termine dell'esercizio.

In particolare, la verifica condotta sulla corretta destinazione delle entrate derivanti da sanzioni per violazioni al codice della strada, ha inteso analizzare distintamente le entrate regolate dagli articoli 142 e 208 del codice della strada, giacché il comune di Prato ha installato, nei tratti stradali di propria pertinenza, alcune apparecchiature elettroniche per la rilevazione della velocità.

Rispetto a tale distinzione il controllo della Sezione aveva evidenziato, in passato, la mancata separazione delle entrate di cui all'art. 142 del CDS da quelle che rilevano ai fini dell'applicazione dell'art. 208. Tale aspetto è stato oggetto di reiterati rilievi, da parte della Sezione, da ultimo riportati nella citata deliberazione concernente il controllo sui rendiconti 2017-2019.

A riguardo, nel provvedimento assunto a riscontro della deliberazione 195/2022, l'ente ha dichiarato di aver istituito, sull'annualità 2022, *"distinti capitoli di bilancio per la rilevazione delle entrate di cui agli artt. 142 e 208, ancorché il vincolo di destinazione per l'ente operi, con riferimento ad entrambe, nella misura del 50 per cento dei proventi. Infatti, il comma 12 ter dell'art. 142, nel definire i proventi oggetto di specifica destinazione, indica espressamente quelli di cui al precedente comma 12 bis, ovvero i proventi oggetto di ripartizione nella misura del 50% tra l'ente accertatore e l'ente proprietario della strada"*. Nel medesimo atto l'ente segnala che, con due decreti prefettizi del 2017, *"sono state revocate le autorizzazioni all'utilizzazione degli autovelox installati su strade comunali e confermate le autorizzazioni esclusivamente di quelli installati su strade provinciali"*. Pertanto, secondo quanto dichiarato dall'ente, *"le uniche entrate per proventi derivanti da violazioni dei limiti di velocità su strade di proprietà comunale sono quelle relative a violazioni accertate con strumentazione mobile da parte degli operatori della polizia municipale, il cui gettito è stimato in 200.000/300.000 euro l'anno"*.

Con riferimento ai rendiconti 2020 e 2021, per quanto emerso dall'istruttoria e dai provvedimenti sopra richiamati, si rileva nuovamente una problematica connessa al mancato integrale vincolo dei proventi di cui all'art. 142 bis del CDS, tanto nella competenza quanto nei residui, in relazione ai maggiori accertamenti assunti al termine dell'esercizio.

Sul punto occorre in primo luogo ricordare che gli orientamenti espressi nel tempo dalla Sezione così come il quadro giurisprudenziale ormai consolidato indicano che i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità (art. 142 CDS)

attraverso l'impiego dei meccanismi di rilevamento devono essere integralmente destinati alle finalità di cui al comma 12 ter.

Tale destinazione riguarda, in modo generalizzato, i proventi derivanti dalla rilevazione delle violazioni attraverso le apparecchiature elettroniche, non rinvenendosi, dalla lettura complessiva dell'art. 142 CDS, alcuna distinzione rispetto al soggetto accertatore della violazione del limite di velocità. In base poi alla "titolarità" del provento (spettante in misura pari al 50 per cento all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore), il legislatore individua il soggetto che è chiamato a garantire la specifica destinazione di cui al citato comma 12 ter.

Rientrano, inoltre, nella medesima disposizione di legge le risorse provenienti dalla contestazione del superamento dei limiti di velocità avvenute attraverso apparecchiature mobili da parte degli operatori della polizia municipale.

Il secondo aspetto che va rilevato è la contraddittorietà delle attestazioni rese dall'ente sulla effettiva distinzione, in bilancio, dei proventi rientranti nelle disposizioni dell'art. 208 e in quelle di cui all'art. 142 CDS. Nei precedenti cicli di controllo, infatti, l'ente dichiarava di non disporre di una separata rilevazione contabile delle due voci e, come riportato nella delibera CC n. 3/2023, solo con la delibera di variazione di bilancio n. 68/2022, e quindi con decorrenza 2022, *"sono stati istituiti distinti capitoli di bilancio per la rilevazione delle entrate di cui agli artt. 142 e 208"*.

La mancata distinzione dei proventi rientranti nelle diverse disposizioni di legge ha trovato conferma anche nelle attestazioni rese nella nota di risposta all'istruttoria, ove l'ente fornisce una dimostrazione cumulata dei dati rilevanti per la verifica del vincolo di destinazione, genericamente apposto in relazione al 50 per cento delle entrate accertate (e dei maggiori accertamenti assunti in conto residui), e con una finalizzazione di legge riconducibile esclusivamente all'art. 208 CDS.

Nello specifico, vengono indicati accertamenti di entrata della competenza pari a 8.751.498,21 euro, un fondo crediti costituito, a rendiconto, per tali risorse pari a 5.020.152,83 euro e, sulla differenza, un vincolo teorico da garantire sull'esercizio, genericamente riferito all'art. 208 CDS, pari a 1.865.672,69 euro.

Sugli impegni complessivamente assunti nell'esercizio e riferiti ad interventi di cui al citato art. 208 CDS l'ente fornisce l'importo di 3.271.029,77 euro, facendo rinvio ai dati inseriti nella certificazione ministeriale.

Quanto ai maggiori accertamenti assunti in conto residui, pari complessivamente a 2.286.451,49 euro, l'ente (con la delibera n. 3/2023 conseguente ai rilievi mossi sui rendiconti 2017-2019) ha iscritto un vincolo aggiuntivo sul risultato di amministrazione pari a 1.143.225,75 euro, sanando l'irregolarità conseguente al mancato vincolo, nel risultato originario, dei maggiori crediti assunti in conto residui. Anche per questa voce, dunque, il vincolo apposto dall'ente va ricondotto alle finalità di cui all'art. 208 CDS.

A fronte di questa ricostruzione istruttoria, che sana le problematiche relative al mancato vincolo dei maggiori accertamenti, ma non quelle della distinzione tra proventi rientranti negli artt. 142 e 208 CDS, nella relazione inviata al Ministero dell'Interno (ai sensi dell'art. 142, comma 12 quater, del d.lgs. 285/92) viene fornita una diversa descrizione del fenomeno.

L'ente, infatti, distingue, nei punti A, B e C del quadro 1, le entrate afferenti all'art. 208 CDS (pari a 4.099.781,45 euro) da quelle relative alle sanzioni per violazioni dei limiti di velocità, complessivamente indicate in 766.590,29 euro. Tenendo conto di tale distinzione, nei successivi quadri 2, 3, 4 e 5 vengono indicate le destinazioni di legge e gli effettivi utilizzi ex art. 208 CDS per l'importo di 2.504.439,48 euro (circa il 60 per cento dei proventi di cui al quadro 1), e quelle rientranti nell'art. 142 CDS per l'importo di 766.590,29 euro (100 per cento dell'entrata di cui al quadro 1).

Rispetto agli elementi di dettaglio appena elencati - oltre ad evidenziare la divergenza dei dati di cui al quadro 1 rispetto agli accertamenti di competenza riferiti nella nota istruttoria (aspetto che può essere legato ai criteri seguiti per la compilazione del modello in esame ovvero al possibile impiego dei dati di cassa e non a quelli di competenza) - si deve osservare l'avvenuta "certificazione", al Ministero, di quote di accertamento distinte delle entrate afferenti agli art. 142 e 208 CDS e la loro distinta destinazione, contrariamente a quanto dichiarato in sede istruttoria e negli atti di misure correttive sopra richiamati.

Stando dunque agli elementi istruttori complessivamente acquisiti, se si guarda alle sole attestazioni rese nelle risposte istruttorie e negli atti conseguenti alla pronuncia specifica della Sezione, l'ente non disporrebbe di una distinta rilevazione contabile delle poste e conseguentemente non avrebbe provveduto, nel tempo, e ancora nel rendiconto 2020, alla loro corretta finalizzazione mentre, guardando alla certificazione ministeriale, avrebbe fatto entrambe le cose, distinguendo le entrate in bilancio e garantendo il loro corretto vincolo.

L'attività del Magistrato istruttore evidenzia l'inattendibilità delle affermazioni rese e dei dati forniti nel corso dell'istruttoria rispetto al contenuto della certificazione ministeriale.

Ad aggravare la difficile ricostruzione degli elementi istruttori si aggiunge il fatto che l'ente ha fornito, quale importo degli impegni assunti nell'esercizio 2020 a valere sui proventi CDS accertati nella competenza, il dato relativo alla sommatoria dei quadri 2 e 3 (e poi 4 e 5) della certificazione ministeriale (3.271.029,77 euro), utilizzando questo elemento come dimostrazione dell'avvenuto vincolo dei proventi CDS in misura superiore al limite minimo imposto dall'art. 208 CDS (1.865.672,69 euro). Tali importi, per coerenza con la compilazione del quadro 1 della certificazione, sono da riferire alle movimentazioni della cassa e non alla competenza, e, inoltre, non possono essere genericamente considerati ai fini del rispetto dell'art. 208 CDS, stante il fatto che vengono qualificati, nella certificazione ministeriale, come afferenti agli introiti di cui all'art. 142 CDS.

Alle osservazioni mosse dal M.I. per il contraddittorio, l'ente ha risposto con nota 21 febbraio 2025 n. 41892, in premesse, nella quale, sul punto, ha precisato che, seguendo le istruzioni ministeriali, la compilazione del modello di certificazione è avvenuta con i dati di cassa, nella sezione dedicata all'entrata realizzata nell'esercizio 2020 (quadro 1 - così compilato anche per il 2021).

Nella nota in esame l'ente ha riferito che - avendo riguardo ai punti 3, 4 e 5 della relazione ministeriale (parti dedicate alla destinazione ed effettivi utilizzi dei proventi contravvenzionali) - i relativi quadri (2, 3, 4 e 5) *"sono stati compilati riportando gli effettivi impegni di spesa ricavati dalla contabilità dell'ente; pertanto, non sono da riferire alle movimentazioni di cassa ma alle risultanze di competenza derivanti dal rendiconto dell'anno di riferimento"*. E ha aggiunto che i dati ivi esposti sarebbero comunque indicativi del rispetto della normativa vincolistica sia con riferimento all'art. 208 CDS, sia con riguardo al limite imposto dall'art. 142 CDS.

In merito alle controdeduzioni fornite dall'ente va osservato, in primo luogo, che l'affermazione secondo cui nei quadri 2, 3 (e poi 4 e 5) sarebbero stati inseriti gli *"impegni della competenza"* non trova riscontro dall'esame dei dati stessi, poiché, come sopra riferito, l'importo del quadro 3 e 5 dell'esercizio 2020 è esattamente uguale all'importo dei proventi ex art. 142 CDS inseriti nel quadro 1 (valorizzato, secondo l'ente, con i dati di cassa). Per i quadri 2 e 4, invece, il dato della spesa sostenuta risulta di poco superiore al 50 per cento delle entrate indicate nel quadro 1.

In secondo luogo, va ricordato che la compilazione del modello ministeriale risponde all'esigenza di dare dimostrazione della destinazione ed effettivo utilizzo delle risorse risultanti dalla contabilità dell'ente, come dettagliate, sul versante entrata, nel quadro 1 della relazione. La compilazione delle diverse sezioni, dunque, risulterebbe incongrua e priva di utilità se si seguisse la prospettazione fornita dall'ente, ovvero se si riportassero nel quadro 1 i dati di cassa (riscossioni effettuate in conto competenza e residui) e nei quadri 2, 3, 4 e 5 i dati degli impegni, peraltro della sola competenza dell'esercizio. Si deve pertanto concludere che, anche laddove le istruzioni

ministeriali dovessero richiedere la compilazione del punto 2 (relativo alla parte entrata), con gli importi delle riscossioni realizzate nell'esercizio precedente (specifica che, nel modello ministeriale, non risulta presente), in modo coerente dovrebbero essere compilati i successivi quadri, poiché, diversamente, non si risponderebbe all'esigenza di dimostrare il rispetto dei vincoli finalistici imposti dai rispettivi articoli del codice della strada.

Tutto ciò premesso, quello che rileva ai fini della presente istruttoria, è che i dati forniti nella certificazione ministeriale, scollegati e non sovrapponibili con quelli della competenza, non possono essere utilizzati, dall'ente, quali elementi a supporto della dimostrazione del vincolo di spesa rispetto alla sola competenza dell'esercizio 2020 (e in modo analogo per l'esercizio 2021).

Inoltre, va qui ribadita la circostanza per cui, a fronte della certificazione ministeriale che riporta, separatamente, i proventi di cui all'art. 208 e 142 CDS, e che sarebbe frutto della contabilizzazione operata dal servizio di Polizia Municipale, l'ente dichiara l'impossibilità di garantire la suddetta suddivisione, sia ai fini della procedura istruttoria attivata da questa Sezione, sia ai fini della verifica del vincolo finalistico imposto dai citati articoli, e richiesta nella relazione di cui al comma 12 quater del citato art. 142 CDS. Non appare dunque sostenibile affermare l'impossibilità di una separata dimostrazione dei vincoli di legge, frutto della mancata distinzione contabile tra i proventi afferenti agli art. 142 e 208 CDS e al contempo sostenere la correttezza dei dati inseriti nella certificazione ministeriale. In tutti i casi, anche assumendo come corretti i dati degli impegni riferiti all'art. 142 CDS (quadri 3 e 5), deve ritenersi non rilevante ai fini del presente controllo l'attestazione circa la loro corretta finalizzazione nel bilancio d'esercizio, poiché questa, per quanto attestato dall'ente stesso, non è avvenuta nel rispetto del citato art. 142 CDS, bensì nel più ampio novero degli interventi di cui all'art. 208 CDS.

Al termine del controllo, la Sezione considera non attendibili gli elementi forniti a supporto della dimostrazione del rispetto dei vincoli di legge relativi ai proventi contravvenzionali accertati nella competenza dell'esercizio, anche per effetto della rappresentazione degli stessi nella certificazione ministeriale.

Tali elementi, pur non conducendo (per l'assenza dei dati necessari al calcolo) ad una rideterminazione del risultato di amministrazione, impediscono la corretta valutazione del fenomeno, e reclamano la segnalazione di una irregolarità nella predisposizione degli atti o rappresentazione dei dati del rendiconto dell'esercizio 2020, sollevando perplessità sulla corretta rappresentazione dei vincoli di legge.

Le specifiche problematiche legate alla compilazione del modello di relazione da inviare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero dell'Interno, concernente la relazione sulle risorse dell'esercizio 2020 (e, come si dirà più avanti, per il 2021), e le incongruenze emerse rispetto ai dati forniti nel corso dell'istruttoria, impongono all'ente di procedere alla revisione della certificazione stessa e alla conseguente nuova trasmissione ai ministeri competenti, per gli effetti di cui all'art. 142, comma 12 quater, del d.lgs. 285/1992.

A conclusione dell'analisi condotta sui proventi contravvenzionali va richiamato il contenuto delle precedenti deliberazioni, in particolare di quella relativa agli esiti del controllo sui rendiconti 2017/2019, ove la Sezione aveva evidenziato che *“il meccanismo delineato dal principio contabile, una volta provveduto alla dimostrazione del vincolo di legge nell'esercizio di competenza, impone all'ente di garantire, negli esercizi successivi, a fronte della materiale riscossione dell'entrata, anche quella parte di vincolo non disposto nella competenza per effetto della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità. Le entrate che, nell'esercizio di competenza, sono considerate dubbie, e quindi accantonate nel fondo crediti, dovranno essere ricondotte alle finalità di legge al momento della loro materiale riscossione”*.

Gli elementi emersi dalla presente istruttoria confermano che l'ente, anche per gli esercizi 2020 e 2021, non ha provveduto al vincolo delle menzionate entrate, né si è dotato di un sistema di rilevazione contabile che consenta tale tipo di ricostruzione dei dati.

Inoltre, l'assenza di dati di dettaglio, impedisce una analisi delle riscossioni dei proventi CDS e della loro imputabilità alla quota assoggettata alla dimostrazione del vincolo ovvero a quella che, da tale dimostrazione, era stata esclusa. Tale analisi deve essere condotta distintamente per gli accertamenti di competenza e per i maggiori residui attivi assunti nelle annualità successive.

Anche questa considerazione conduce a ritenere che il vincolo apposto sulle entrate in esame sia sostanzialmente sottostimato rispetto alle entrate complessivamente affluite al bilancio nell'esercizio di competenza e nei successivi.

Un ulteriore aspetto dell'analisi istruttoria ha riguardato la corretta destinazione delle entrate derivanti dalla gestione dei parcheggi, per le quali è stato richiesto all'amministrazione di indicare l'ammontare delle risorse accertate nell'esercizio e di quelle vincolate per le finalità di cui all'art. 7, comma 7, del CDS distinguendo fra quelle destinate al finanziamento di spese di parte corrente e quelle destinate agli investimenti. È stato inoltre richiesto, nel caso in cui tale importo sia stato inferiore al 100 per cento degli accertamenti assunti ai sensi della norma citata, di specificare le ragioni del mancato vincolo nella misura prevista dalla legge ovvero se il differenziale sia stato vincolato nel risultato di amministrazione.

A tale richiesta istruttoria l'ente ha risposto, per tutte le annualità oggetto d'esame, facendo richiamo a quanto già emerso nell'istruttoria sui rendiconti 2017-2019, ricordando l'affidamento in gestione dei parcheggi a *alla società in house Consiag Servizi Comuni Srl (...)* e affermando in conclusione che *"il comune, pertanto, non ha nessuna entrata derivante dalla gestione dei parcheggi che rientri nella casistica di cui all'art. 7, comma 7, del codice della strada"*.

Nella nota di risposta istruttoria il Comune ha aggiunto che *"nello specifico, per l'anno 2020, a conferma che tutte le entrate derivanti dalla gestione dei parcheggi comunali sono state destinate alla gestione del servizio medesimo"* va richiamato quanto esplicitato dall'ente nella nota di risposta all'indagine sui fondi connessi all'emergenza pandemica da Covid-19 affluiti al bilancio ovvero che *"Consiag Servizi Comunali Srl ha fornito al servizio infrastrutture e mobilità un rapporto di carattere contabile e finanziario nel quale ha evidenziato, mediante comparazione tra gli anni 2019 e 2020, lo squilibrio determinatosi, per gli effetti della pandemia da Covid-19, nella gestione dei parcheggi cittadini; in tale rapporto è reso evidente l'ammontare delle perdite complessive accusate dalla società per le predette cause, non riconducibili alla stessa nella sua qualità di concessionario, ma tali da comportare la revisione del piano economico finanziario con la rideterminazione delle condizioni di equilibrio."*

L'impostazione metodologica seguita dall'ente non può ritenersi corretta, per le ragioni già esposte nella citata deliberazione n. 195/2022.

La norma di legge, infatti, dispone che *"i proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana"*.

Nessuna eccezione viene posta dal legislatore nel richiedere il vincolo delle entrate spettanti all'ente in quanto proprietario della strada sulla quale i parcheggi insistono. L'ente può scegliere le modalità gestionali che meglio rispondono alle proprie esigenze di amministrazione delle risorse, del suolo pubblico e dei servizi da rendere al cittadino. Tali modalità, tuttavia, non cambiano la natura dell'entrata, che resta quella di un compenso pagato dall'utente- cittadino all'amministrazione pubblica per la resa di un servizio e che la legge impone di destinare alle finalità specifiche indicate dal citato art. 7, comma 7, del codice della strada.

L'istruttoria condotta sulle gestioni 2020 e 2021, con la quale è stato acquisito anche il contratto di servizio stipulato dal Comune con la concessionaria per la gestione dei parcheggi a pagamento, ha consentito di chiarire meglio il quadro contrattuale.

Dall'esame di tale atto, sottoscritto il 19/1/2004 tra il Comune di Prato e la società ASM Spa, emerge l'esternalizzazione di molteplici servizi, tra i quali proprio la gestione dei parcheggi, elencati

nell'art. 2 dell'atto di affidamento. A fronte della esternalizzazione dei diversi servizi vengono definiti, con apposita tabella di dettaglio, i corrispettivi fissati per ognuna delle specifiche attività oggetto di affidamento, relativamente al primo anno di attività (indicato come il 2003, nonostante l'atto sia stato stipulato a gennaio 2004). Nel caso della gestione dei parcheggi a pagamento viene fissato, al contrario, un canone annuale che deve essere riversato dalla Società affidataria al comune di Prato, inizialmente quantificato in 500.000 euro. Tale importo, in base agli accordi, potrà essere corrisposto attraverso compensazione con le somme, per altri servizi, che il Comune deve corrispondere alla società affidataria.

Nel disciplinare tecnico relativo alla *"gestione dei parcheggi e infrastrutture per la mobilità"*, allegato al contratto di affidamento, vengono riportati agli artt. 4 e 5 gli oneri dell'affidatario inerenti ai parcheggi custoditi e a quelli non custoditi e le zone a traffico controllato, tra i quali vengono esplicitati, per entrambe le fattispecie, *"la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di tutte le strutture costituenti i parcheggi"*. Per quelli custoditi (art. 4) viene specificata anche la *"gestione e manutenzione del sistema di esazione e controllo dei parcheggi"*.

Inoltre, l'affidamento della gestione del servizio parcheggi contempla (art. 3) che *"i proventi della gestione dei parcheggi saranno di esclusiva spettanza dell'affidatario, compresi quelli derivanti dalla pubblicità apposta negli spazi autorizzati e servizi connessi, all'interno dei parcheggi secondo le disposizioni vigenti"* e che *"il comune per il primo anno di attività ha diritto ad esigere un corrispettivo sotto forma di minor trasferimento per gli altri servizi oggetto di affidamento all'azienda nella misura di 500 mila"* (art. 9).

Per quanto emerso, nella definizione dei rapporti giuridici e finanziari relativi allo svolgimento del servizio (art. 4), sono poste a carico della società non solo le spese connesse alla gestione del servizio nelle aree di parcheggio, ma altresì la progettazione e realizzazione di opere infrastrutturali. La remunerazione del concessionario è assicurata dai proventi dei parcheggi in gestione, per un valore nettizzato del corrispettivo dovuto al comune (di cui all'art. 12 del contratto e art. 9 del disciplinare tecnico), individuato nella misura iniziale di 500.000 euro. Sulle modalità di determinazione del corrispettivo dovuto al comune nelle annualità successive al 2003 il contratto non definisce criteri specifici ulteriori, come invece accade per le altre fattispecie di affidamento, che in linea di massima risultano ancorate ai singoli piani finanziari di attività.

Per quanto emerge dal quadro delle reciproche obbligazioni sopra delineato e dall'istruttoria svolta nei diversi esercizi, si può confermare che la trasposizione dei vincoli di legge nell'assetto negoziale definito dal contratto di servizio non garantisce integralmente il rispetto degli obblighi imposti dall'art. 7, comma 7, CDS. La norma, infatti, impone la finalizzazione integrale dei proventi a spese, siano esse di gestione o di investimento, aventi ad oggetto le aree di parcheggio a pagamento, mentre, nel caso di specie, anche tralasciando il fatto che l'affidamento della gestione dei parcheggi non è attività esclusiva della società ASM (e oggi della Consiag Servizi), la destinazione dei proventi alla gestione e miglioramento del servizio parcheggi si realizzerebbe, potenzialmente, solo in misura pari alle quote di entrata percepite dalla società e nettizzate del corrispettivo spettante al Comune in base agli artt. 9 e 12 del contratto. Per tale corrispettivo, quantificato inizialmente in 500.000 euro, e comunque, a regime, incassato dal Comune, risulterebbe eluso l'obbligo di destinazione richiesto dal legislatore.

Alla luce di tali considerazioni, dunque, appartengono a piani differenti le modalità gestionali del servizio adottate dall'ente e la natura dell'entrata derivante dai parcheggi a pagamento. Tale introito, seppure acquisito attraverso un concessionario esterno, deve essere integralmente ricondotto alle finalità di legge.

Al riguardo, l'ente non ha fornito i dati relativi ai proventi oggetto di contestazione ma si è limitato a ribadire l'assenza di tali risorse nel bilancio dell'ente (per effetto della natura privatistica dell'entrata stessa) e, comunque, il completo assolvimento, per il 2020, degli obblighi di legge in capo alla società, per effetto del sostanziale equilibrio tra le entrate percepite dal concessionario e le spese sostenute per la gestione del servizio.

A fronte di tali affermazioni va però rilevato che una parte delle suddette entrate vengono regolarmente percepite dal comune di Prato (salvo l'esercizio 2020 che, per effetto della condizione emergenziale, vede accertamenti pari a zero, e riscossioni solo in conto residui pari a 500.000 euro), e ciò risulta evidente non solo dalla lettura degli atti ma anche dalla contabilità dell'ente.

Sull'esercizio 2020, infatti, di tali importi si ha esatto riscontro nella contabilità dell'ente attraverso l'analisi del piano integrato dei conti. I dati contabili analitici del Comune presenti in Bdap e Siope, infatti, tracciano tra le entrate derivanti da vendita o erogazione di servizi, alla voce E.3.01.02.01.020, entrate classificate come proventi da parcheggi a pagamento, a dimostrazione della sussistenza di accertamenti e incassi la cui natura economica, indipendentemente dal titolo giuridico sottostante, è in ogni caso riconducibile al rapporto con l'utenza, più precisamente alla tariffa corrisposta dagli utenti per usufruire del servizio di parcheggio.

Nello specifico, guardando al rendiconto 2020 si evidenziano, per tale voce, riscossioni in conto residui pari a 500.000 euro, mentre sull'esercizio 2021 vengono riportati accertamenti pari a 1.000.000 euro.

Sulla base di tali risultanze è possibile valutare l'impatto che la tipologia di entrata in questione, correttamente considerata, avrebbe avuto sul bilancio dell'ente e che, pur non conducendo alla rideterminazione del vincolo di legge al termine dell'esercizio 2020 (per l'assenza di accertamenti di competenza), impone un incremento della componente vincolata, pari a 1.000.000 euro, al termine dell'esercizio 2021 (di cui si dirà nella apposita sezione).

Oltre alle valutazioni fino ad ora espresse sulla determinazione dei vincoli la Sezione, ribadendo i rilievi e le raccomandazioni già espresse nella deliberazione n. 195/2022, ritiene comunque necessario che l'ente provveda per il futuro ad una rivalutazione complessiva del trattamento giuridico-contabile dei proventi in questione; e verifichi, per il presente, se tali vincoli siano stati rispettati *aliunde*. Si consideri, infatti, che, anche volendo aderire all'impostazione prospettata dal Comune che qualifica gli introiti in questione come "*canone di concessione annuale*", ciò non può valere, tuttavia, ad escludere che il vincolo finalistico prescritto dalla legge debba essere integralmente assicurato. Infatti il riferimento al termine "proventi" contenuto nell'art. 7, comma 7, del d.lgs. 285/1992 "*data la genericità del significato comune ad esso attribuito, individuato indifferente in relazione ad entrate, incassi o utili economici che un soggetto (pubblico o privato) ricava da una qualsiasi fonte di guadagno, nella disposizione in questione può essere anche inteso come riferito all'introito effettivo (netto) derivante ad un comune a seguito dell'affidamento del servizio in gestione ad altro soggetto*" (così Sezione giurisdizionale Toscana, sentenza n. 285/2023). Per la parte di proventi di spettanza della concessionaria, invece, se da una parte la specifica disciplina contrattuale può consentire di considerare formalmente assolto il vincolo finalistico, dall'altra, considerati anche i servizi ulteriori svolti dalla società rispetto a quelli strettamente legati alla gestione dei parcheggi, è indispensabile che il Comune assicuri il rispetto della norma esercitando la potestà di vigilanza e controllo sulle attività svolte, ai sensi degli artt. 10 e 11 del contratto di servizio, verificando l'andamento nella gestione e nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla organizzazione del servizio ed indicando le modalità di gestione del servizio stesso e di realizzazione delle opere finalizzate alla fruibilità delle aree di sosta a pagamento.

Gli esiti della fase istruttoria sono stati rappresentati all'ente, con apposita nota di osservazione del Magistrato istruttore n. 847 del 17 febbraio 2025, al fine di attivare il necessario contraddittorio.

A tale documento l'ente ha risposto con nota 21 febbraio 2024, senza fornire nessuna controdeduzione o considerazione aggiuntiva. Alcune precisazioni, di cui si dirà nella apposita sezione, vengono formulate rispetto alle entrate registrate nell'esercizio 2021.

1.2. I VINCOLI E LE QUOTE DESTINATE CONNESSI AI FONDI E ALLA NORMATIVA EMERGENZIALE PER LA CONDIZIONE PANDEMICA DA COVID-19

Oltre a quanto sopra espresso va osservato che, nell'ambito dell'attività istruttoria condotta ai fini del referto sull'impiego dei fondi emergenziali, è stata rilevata una diversa determinazione dell'avanzo derivante dal mancato integrale impiego del fondo per le funzioni fondamentali e ristori di entrata al termine dell'esercizio 2021. All'esito del controllo, e tenuto conto degli elementi emersi, nelle considerazioni conclusive di cui alla "scheda ente" allegata al citato referto sui fondi Covid, la Sezione ha confermato il vincolo di legge connesso al fondo per le funzioni fondamentali nei termini accertati dall'ente con il rendiconto di gestione 2020 e 2021, concludendo che gli elementi istruttori emersi "non impongono una rideterminazione dei vincoli rispetto agli importi accertati nel rendiconto di gestione con riferimento al fondo per le funzioni fondamentali, ai contributi ricevuti a titolo di ristoro specifico di entrata e di spesa e alle ulteriori contribuzioni percepite a vario titolo".

Al contempo, però, dal complesso dell'istruttoria condotta ai fini del referto, è emerso che "l'ente ha inserito nella certificazione Covid del 2020 e 2021 anche spese di parte capitale, necessarie a fronteggiare l'emergenza pandemica, originariamente finanziate con risorse vincolate o destinate ad investimenti.

Le casistiche segnalate dall'ente riguardano spese di parte capitale di vario genere finanziate con trasferimenti di parte capitale (pari a 2.385,31 euro nel 2020), con risorse derivanti dalla contrazione di mutui (pari a 31.798,78 euro nel 2020 e a 49.552,98 euro nel 2021) e con risorse genericamente destinate ad investimenti (pari a 296.548,20 euro nel 2020 e a 55.738,78 euro nel 2021)."

Rispetto a tali fattispecie l'ente ha dichiarato che "non è stato possibile effettuare variazioni di modifica della fonte di finanziamento né sono stati costituiti appositi vincoli nel risultato di amministrazione". Ai fini della relazione approvata con la citata deliberazione 211/2024/VSG, e anche del presente controllo sui rendiconti 2020 e 2021, "tali risorse devono considerarsi non impiegate per le finalità originariamente definite nel bilancio di previsione, stante l'inclusione della relativa spesa nella certificazione ministeriale e, di conseguenza, la loro sostanziale copertura con le risorse erogate dallo Stato per l'emergenza pandemica. Conseguentemente, per gli specifici importi sopra riportati, l'ente dovrà provvedere all'apposizione di equivalenti vincoli nel risultato di amministrazione, distintamente nelle voci relative ai trasferimenti, ai mutui e prestiti e alla parte destinata ad investimenti. La ricostruzione di tali maggiori vincoli ha restituito un importo complessivo da ricostituire pari a 330.732,29 euro nel 2020 e pari a 436.024,05 euro al termine dell'esercizio 2021".

Gli aspetti appena evidenziati sono stati rappresentati all'ente il quale, con la nota inviata ai fini del contraddittorio, concordando con l'interpretazione della Sezione, ha segnalato di aver provveduto ad apporre i vincoli sopra richiamati nel risultato di amministrazione approvato con il rendiconto 2022, distintamente per le voci elencate, e per l'importo complessivo di 436.024,05 euro.

Per quanto complessivamente emerso, la quota vincolata per trasferimenti e per mutui e prestiti, nonché quella destinata ad investimenti accertate nel risultato di amministrazione 2020 devono considerarsi rideterminate rispettivamente in 9.404.586,10 euro, in 2.687.035,13 euro e in 6.968.061,81 euro, con un incremento complessivo pari a 330.732,29 euro rispetto all'importo accertato nel rendiconto di gestione.

1.3. LA RIDETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2020

A seguito delle rettifiche rese necessarie dagli esiti dell'analisi istruttoria, il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2020 deve considerarsi correttamente determinato con i seguenti importi: quota accantonata pari a 136.600.438,57 euro, vincolata pari a 39.199.824,52 euro e destinata a investimenti pari a 6.968.061,81 euro. Conseguentemente, al termine del controllo, la quota disponibile (nel caso di specie negativa) si ridetermina in -12.252.161,70 euro, con una riduzione complessivamente pari a 330.732,29 euro rispetto all'importo accertato con il rendiconto di gestione 2020 (-11.921.429,41 euro).

Di seguito si riporta la sintesi degli esiti del controllo sul risultato di amministrazione.

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	2020		
	Accertato dall'Ente delibera CC n. 3/2023 (Colonna A)	Rideterminato dal M.I. (Colonna B)	Differenze (B-A)
Risultato della gestione di competenza	42.132.632,62	42.132.632,62	-
<i>di cui:</i>			
<i>parte corrente</i>	53.831.670,74	53.831.670,74	-
<i>parte investimenti</i>	- 11.699.038,12	- 11.699.038,12	-
Fondo pluriennale vincolato (saldo)	- 2.668.980,39	- 2.668.980,39	-
<i>di cui:</i>			
<i>parte corrente</i>	- 5.846.224,90	- 5.846.224,90	-
<i>parte investimenti</i>	3.177.244,51	3.177.244,51	-
Risultato della gestione competenza comprensivo FPV	39.463.652,23	39.463.652,23	-
<i>di cui:</i>			
<i>parte corrente</i>	47.985.445,84	47.985.445,84	-
<i>parte investimenti</i>	- 8.521.793,61	- 8.521.793,61	-
Risultato della gestione residui	- 46.625.043,28	- 46.625.043,28	-
Avanzo/disavanzo formale esercizi precedenti	177.677.554,25	177.677.554,25	-
Risultato di amministrazione	170.516.163,20	170.516.163,20	-
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FORMALE	170.516.163,20	170.516.163,20	-
PARTE ACCANTONATA	136.600.438,57	136.600.438,57	-
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2020	120.216.071,57	120.216.071,57	-
Altri accantonamenti:	6.464.196,42	6.464.196,42	-
Quota accantonata per anticipazioni di liquidità	-	-	-
Accantonamenti per contenzioso	5.922.193,02	5.922.193,02	-
Accantonamenti per indennità di fine mandato	9.842,00	9.842,00	-
Accantonamenti per perdite nelle società partecipate	532.161,40	532.161,40	-
Altri accantonamenti per spese e rischi futuri	9.920.170,58	9.920.170,58	-
Fondo per rinnovi contrattuali	831.860,00	831.860,00	-
Fondo per passività potenziali, debiti fuori bilancio e altre spese future	4.088.310,58	4.088.310,58	-
Fondo altri accantonamenti FONDO COVID	5.000.000,00	5.000.000,00	-
PARTE VINCOLATA	39.165.640,43	39.199.824,52	34.184,09
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	26.255.196,06	26.255.196,06	-
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid	5.582.073,50	5.582.073,50	-
- di cui derivanti da altre risorse vincolate da leggi e principi contabili	20.673.122,56	20.673.122,56	-
Vincoli derivanti da trasferimenti	9.402.200,79	9.404.586,10	2.385,31
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid	276.946,00	276.946,00	-
- di cui derivanti da altre risorse vincolate da trasferimenti	9.125.254,79	9.127.640,10	2.385,31

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	2.655.236,35	2.687.035,13	31.798,78
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	853.007,23	853.007,23	-
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid			-
- di cui derivanti da altri vincoli formalmente attribuiti dall'ente	853.007,23	853.007,23	-
Altri vincoli	-	-	-
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid			-
- di cui derivanti da altri vincoli	-	-	-
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	6.671.513,61	6.968.061,81	296.548,20
PARTE DISPONIBILE	- 11.921.429,41	- 12.252.161,70	- 330.732,29
Extradeficit teorico	1.144.530,39	14.374.119,47	
Extradeficit effettivo	1.144.530,39	12.252.161,70	
Quota disavanzo di natura gestionale da finanziare ai sensi dell'art. 188 Tuel	10.776.899,02	-	

In termini di qualificazione interna del disavanzo va ricordato che il controllo monitoraggio effettuato sul risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 aveva condotto alla definizione di un risultato formale di amministrazione al 31 dicembre 2019 pari a 177.677.554,25 euro e di una quota disponibile negativa pari a 18.946.585,88 euro.

Del disavanzo complessivamente accertato una quota pari a 3.776.828,73 euro era stata qualificata come disavanzo ordinario e una quota pari a 15.169.757,15 euro era stata qualificata come disavanzo da riaccertamento, per il cui finanziamento risultava adottato ed effettivo (anche in base ai successivi atti modificativi) il piano di rientro di cui al d.m. 2 aprile 2015, originariamente articolato in 28 annualità e una rata costante (a regime) di 795.637,69 euro.

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4 del decreto ministeriale 2 aprile 2015, nonché dell'articolazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 e del piano di rientro adottato dall'ente ai sensi del citato decreto ministeriale, il disavanzo realizzato al termine dell'esercizio 2020 si deve ritenere interamente riconducibile alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui.

Le irregolarità complessivamente rilevate al termine del controllo comportano un'errata rappresentazione del risultato di amministrazione che l'ente dovrà tenere in debita considerazione, anche per gli effetti eventualmente prodotti sulle gestioni successive.

La presenza poi di un risultato negativo di amministrazione, accertato nei termini sopra indicati, ancorché interamente qualificabile, al termine dell'esercizio 2020, come quota residuale dell'extradeficit emerso al 1° gennaio 2015, costituisce una irregolarità contabile meritevole di segnalazione in quanto espressione di situazioni sottostanti contrarie ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria.

SEZIONE II - Rendiconto 2021

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione complessiva dell'esercizio 2021 ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione (lettera A) pari a 162.256.048,80 euro. Con il rendiconto di gestione, a fronte di tale avanzo, l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (fondo crediti di dubbia esigibilità per 112.267.353,96 euro, fondo contenzioso per 6.186.821,96 euro, fondo per l'indennità di fine mandato del sindaco per 16.342,00 euro, fondo per le perdite delle società partecipate per 317.807,27 euro e altri fondi rischi/accantonamenti per 2.566.715,35 euro) e alla quantificazione della parte vincolata (per 37.548.918,86 euro) e destinata ad investimenti (per

5.490.709,82 euro), accertando un risultato di amministrazione effettivo (quota disponibile negativa) pari a -2.138.620,42 euro.

Le quote complessivamente accantonate, vincolate e destinate e il disavanzo finale appena evidenziati sono frutto della rettifica operata, rispetto ai dati originariamente accertati con il rendiconto di gestione (la differenza complessiva è pari a 14.638.782,72 euro), con la già citata delibera del Consiglio comunale n. 3 del 2 gennaio 2023, adottata a seguito e in ottemperanza agli esiti del controllo effettuato dalla Sezione sui rendiconti 2017/2019.

Nella ricostruzione della Sezione, ove il saldo finanziario complessivo dell'esercizio 2021 è stato confermato in 162.256.048,80 euro, la composizione interna del risultato e la quantificazione della quota disponibile negativa non risultano correttamente determinate, in quanto l'ente non ha provveduto alla puntuale definizione del fondo per le perdite delle società partecipate, e delle poste vincolate e destinate ad investimenti confluite nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021.

Tali esiti sono frutto dell'istruttoria condotta dal Magistrato istruttore, dalla quale è emerso quando di seguito rappresentato. Tali conclusioni, come già riferito per l'esercizio 2020, sono state integrate anche dalle risultanze emerse dal procedimento istruttorio condotto ai fini del referto sull'impiego dei fondi Covid degli esercizi 2020 e 2021, di cui alla deliberazione di questa Sezione n. 211 del 11 luglio 2024 (depositata il 25 luglio 2024).

2.1. LE QUOTE DA ACCANTONARE PER LE PERDITE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

In relazione alla quota accantonata nel risultato di amministrazione è emerso che l'ente ha provveduto a costituire il fondo rischi per le perdite degli organismi partecipati determinandone la quantificazione in misura pari a 317.807,27 euro. L'attività istruttoria ha tuttavia condotto ad una rideterminazione dell'importo.

Come noto, l'obbligo di costituire il fondo perdite società partecipate, introdotto dal comma 551 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 e successivamente confluito nell'art. 21 del TUSP, è finalizzato ad una funzione prudenziale correlata alla ricaduta che le gestioni esternalizzate possono avere sui bilanci degli enti locali (ex plurimis SRC Liguria n. 24/2017/PAR, n. 127/2018/PAR e n. 114/2020/PRSP, SRC Basilicata n. 53/2021/PRSP e n. 31/2021/PRSP, SRC Sicilia n. 25/2021/PAR).

Nella fattispecie all'esame, il Comune di Prato detiene quote di partecipazione nelle società Firenze Fiera Spa (7,32 per cento) e PIN Scarl (19,83 per cento), per le quali i dati del bilancio dell'esercizio 2020 evidenziano sia perdite portate a nuovo (rispettivamente per 1.429.939,00 euro e 292.684,00 euro) che perdite d'esercizio (rispettivamente pari a 3.642.619,00 euro e 25.423,00 euro). Per tali partecipazioni l'ente avrebbe dovuto costituire, nel risultato di amministrazione, una adeguata tutela comprendente, per le ragioni sopra esposte, anche l'importo necessario a dare presidio alle perdite portate a nuovo. L'accantonamento dovuto per queste due società è pari a 434.391,86 euro.

Oltre agli organismi sopra elencati, l'ente detiene anche quote di partecipazione nelle società Gida Spa (46,92 per cento) e Politeama Pratese Spa (35 per cento), per le quali il bilancio 2020 ha registrato perdite d'esercizio rispettivamente pari a 213.641,00 euro e a 198.423,00 euro. Per tali partecipazioni l'ente avrebbe dovuto costituire, nel risultato di amministrazione, quote di accantonamento pari rispettivamente a 100.240,36 euro e a 69.448,05 euro.

Va infine rammentata la partecipazione azionaria in ALIA Servizi Ambientali Spa (16,05 per cento), che ha registrato una perdita d'esercizio pari a 5.670.474,00 euro nel bilancio consolidato 2020, della quale, tuttavia, i documenti societari sembrano indicare l'immediato ripiano.

Per le società sopra richiamate - in assenza di decisioni assembleari che ne abbiano disposto il ripiano - l'ente, in via ordinaria, è chiamato a disporre, nel risultato di amministrazione, una adeguata tutela per il rischio connesso ai risultati negativi conseguiti, che tenga conto non solo delle perdite d'esercizio come emergenti dal bilancio dell'esercizio chiuso (in questo caso il 2020) ma

anche delle perdite precedenti ancora non ripianate, che risultano portate a nuovo nello stato patrimoniale del medesimo esercizio.

Al riguardo, considerato che l'ente non si è avvalso, per il rendiconto 2021, della facoltà prevista dalla normativa emergenziale (art. 10, comma 6-bis, del DL n. 77/2021), la Sezione, a fronte di perdite d'esercizio e di quelle portate a nuovo come risultanti dai bilanci delle società partecipate Firenze Fiera, PIN, Gida e Politeama Pratese, ritiene che il fondo perdite società partecipate per l'esercizio 2021, ai fini della presente deliberazione, debba considerarsi correttamente determinato in misura pari a 604.080,27 euro, con un incremento pari a 286.273,00 euro rispetto all'importo accertato con il rendiconto di gestione (317.807,27 euro).

La rideterminazione del fondo per le perdite delle società partecipate, è stata rappresentata nella nota di osservazione del Magistrato istruttore, alla quale l'ente ha risposto evidenziando le ragioni dello svincolo operato sul fondo partecipate (rispetto agli importi accantonati nel bilancio di previsione), in relazione al ripiano di perdite pregresse (per la società Gida Spa), ovvero alla cessione o dismissione delle quote di partecipazione (per Fidi Toscana Spa e MPS Spa), o ancora alla cessazione o all'avvio di procedure di liquidazione (questo il caso di ASM Servizi Srl e CREAM Srl).

La Sezione, pur accogliendo le motivazioni addotte dall'ente (che riguardano però società per le quali, nella ricostruzione istruttoria, non è stato richiesto l'accantonamento), deve evidenziare una metodologia di accantonamento al fondo per le perdite delle società partecipate non conforme alla normativa e ai principi contabili, poiché basata su valutazioni fatte nella fase previsionale e su dati non aggiornati all'ultimo bilancio d'esercizio, cui non segue la necessaria rivalutazione degli accantonamenti dovuti nella fase del rendiconto. L'ente, infatti, sembra riportare nel fondo iscritto nel risultato di amministrazione le quote accantonate nel bilancio di previsione, e sembra non operare su queste una revisione che permetta l'accantonamento delle quote effettivamente necessarie alla tutela delle perdite d'esercizio, e di quelle portate a nuovo, come risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di rendicontazione (nel caso di specie il 2020).

La metodologia seguita dall'ente, dunque, conduce ad una quantificazione non adeguata del fondo per le perdite delle società partecipate che, per quanto sopra riportato, deve considerarsi rideterminato con un incremento di 286.273,00 euro rispetto all'importo accertato con il rendiconto di gestione (317.807,27 euro).

2.2. I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI

Anche per l'esercizio 2021, la Sezione ha attivato una istruttoria specifica sul risultato di amministrazione, al fine di verificare, in continuità con l'analisi dei precedenti esercizi, la corretta quantificazione della componente vincolata dalla legge e dai principi contabili. Come in precedenza, tale componente è stata valutata nella sua quantificazione complessiva e con riguardo ad alcune specifiche entrate vincolate dalla legge e dai principi contabili.

Nell'ambito di tale verifica hanno trovato conferma, anche per l'esercizio 2021, le problematiche rilevate nei precedenti cicli di controllo e sull'esercizio 2020.

Entrando nel merito dell'esame dei proventi per sanzioni connesse alle violazioni al codice della strada contravvenzionali va in primo luogo rilevata, anche per l'esercizio 2021, la contraddittorietà delle attestazioni rese dall'ente sulla effettiva distinzione, in bilancio, dei proventi rientranti nelle disposizioni dell'art. 142 e in quelle di cui all'art. 208 CDS.

Infatti, come già riferito nella sezione I della presente deliberazione, nei precedenti cicli di controllo l'ente dichiarava di non disporre di una separata rilevazione contabile delle due voci e che, come riportato nella delibera CC n. 3/2023, solo con la delibera di variazione di bilancio n. 68/2022 "sono stati istituiti distinti capitoli di bilancio per la rilevazione delle entrate di cui agli artt. 142 e 208". La mancata distinzione dei proventi rientranti nelle diverse disposizioni di legge e il loro conseguente vincolo ha trovato conferma anche nelle attestazioni rese nella nota di risposta all'istruttoria sia per l'esercizio 2020 che per l'esercizio 2021, poiché l'ente ha fornito una dimostrazione cumulata dei dati

rilevanti per la verifica del vincolo di destinazione, genericamente apposto in relazione al 50 per cento delle entrate accertate (e dei maggiori accertamenti assunti in conto residui), e con una finalizzazione di legge riconducibile esclusivamente all'art. 208 CDS.

Nello specifico dei dati forniti per l'esercizio 2021, vengono indicati accertamenti di entrata della competenza pari a 9.009.724,78 euro, un fondo crediti costituito a rendiconto, per tali risorse, pari a 5.016.630,41 euro e, sulla differenza, un vincolo teorico da garantire sull'esercizio, genericamente riferito all'art. 208 CDS, pari a 1.996.547,18 euro. In relazione agli impegni complessivamente assunti nell'esercizio e riferibili ad interventi di cui all'art. 208 CDS l'ente ha fornito l'importo di 3.101.134,70 euro, facendo rinvio, a questo proposito, ai dati inseriti nella certificazione ministeriale.

Quanto ai maggiori accertamenti assunti in conto residui, pari complessivamente a 4.761.668,76 euro, l'ente (con la delibera n. 3/2023 conseguente ai rilievi mossi sui rendiconti 2017-2019) ha dichiarato di aver iscritto un vincolo aggiuntivo sul risultato di amministrazione pari a 2.380.834,38 euro. Negli intendimenti dell'amministrazione, il maggiore importo inserito nel risultato 2021 era finalizzato a sanare l'irregolarità conseguente al mancato vincolo, nel rendiconto originario, dei maggiori crediti assunti in conto residui. Anche per questa voce, dunque, il vincolo apposto dall'ente va ricondotto alle finalità di cui all'art. 208 CDS.

A fronte di questa ricostruzione istruttoria, che come detto sana (almeno nella prospettazione dell'ente) le problematiche relative al mancato vincolo dei maggiori accertamenti ma non quella della distinzione tra proventi rientranti negli artt. 142 e 208 CDS, nella relazione inviata al Ministero dell'Interno (ai sensi dell'art. 142, comma 12 quater, del d.lgs. 285/92) viene fornita una descrizione del fenomeno diversa.

Come per l'esercizio 2020, infatti, l'ente distingue, nei punti A, B e C del quadro 1, le entrate afferenti all'art. 208 CDS (pari a 4.486.504,27 euro) da quelle relative alle sanzioni per violazioni dei limiti di velocità, complessivamente indicate in 493.904,06 euro. Tenendo conto di tale distinzione, nei successivi quadri 2, 3, 4 e 5, vengono indicate le destinazioni di legge ed effettivi utilizzi ex art. 208 CDS per l'importo di 2.247.994,70 euro (circa il 50 per cento dei proventi di cui al quadro 1), e quelle rientranti nell'art. 142 CDS per l'importo di 853.140,00 euro (dato superiore all'entità delle entrate affluite al bilancio di cui al quadro 1).

Rispetto agli elementi di dettaglio appena elencati, oltre ad evidenziare la divergenza dei dati di cui al quadro 1 rispetto agli accertamenti di competenza riferiti nella nota istruttoria, si deve osservare, anche per l'esercizio 2021, l'avvenuta "certificazione", al Ministero, di quote di accertamento distinte delle entrate afferenti agli artt. 142 e 208 CDS e la loro distinta destinazione, contrariamente a quanto dichiarato in sede istruttoria e negli atti di misure correttive sopra richiamati.

Anche per l'esercizio 2021, dunque, se si guarda alle sole attestazioni rese nelle risposte istruttorie e negli atti conseguenti alla pronuncia specifica della Sezione sui rendiconti 2017/2019, l'ente non disporrebbe di una distinta rilevazione contabile delle poste e conseguentemente non avrebbe provveduto, nel tempo, e ancora nel rendiconto 2020 e 2021, alla loro corretta finalizzazione mentre, guardando alla certificazione ministeriale, avrebbe fatto entrambe le cose, ovvero distinto le entrate in bilancio e garantito il loro corretto vincolo.

Va quindi rilevata, anche per l'esercizio 2021, l'inattendibilità di affermazioni e dati forniti nel corso dell'istruttoria. Tale circostanza, per quanto detto, costituisce una irregolarità contabile.

Ad aggravare la difficile ricostruzione degli elementi fattuali si aggiunge, come per l'esercizio 2020, un ulteriore elemento: l'ente fornisce, quale importo degli impegni assunti nell'esercizio 2021 a valere sui proventi CDS accertati nella competenza, il dato relativo alla sommatoria dei quadri 2 e 3 (e poi 4 e 5) della certificazione ministeriale (3.101.134,70 euro), utilizzando tale elemento come dimostrativo dell'avvenuto vincolo dei proventi CDS in misura superiore al limite minimo imposto

dall'art. 208 CDS (1.996.547,18 euro). Tali importi sono da riferire alle movimentazioni della cassa e non alla competenza, e, inoltre, non possono essere genericamente considerati ai fini del rispetto dell'art. 208 CDS, giacché non sono qualificati, nella certificazione ministeriale, come afferenti agli introiti di cui all'art. 142 CDS.

Al termine del controllo, la Sezione rileva, anche per il rendiconto 2021, l'inattendibilità degli elementi forniti a supporto della dimostrazione del rispetto dei vincoli di legge relativi ai proventi contravvenzionali accertati nella competenza dell'esercizio.

Questi elementi, pur non conducendo (per l'assenza dei dati necessari al calcolo) a una rideterminazione del risultato di amministrazione, impediscono la corretta valutazione del fenomeno e richiedono la rilevazione e segnalazione di una irregolarità nella predisposizione degli atti o rappresentazione dei dati del rendiconto dell'esercizio 2021.

In merito alle argomentazioni fornite dall'ente sul tema dei proventi contravvenzionali, si rimanda alla sintesi della fase del contraddittorio riportata nella sezione I della presente deliberazione.

Come per l'esercizio 2020, anche per l'esercizio 2021 in esame l'analisi istruttoria ha riguardato la corretta destinazione delle entrate derivanti dalla gestione dei parcheggi, per le quali è stato richiesto all'amministrazione di indicare l'ammontare delle risorse accertate nell'esercizio e di quelle vincolate per le finalità di cui all'art. 7, comma 7, del codice della strada.

Nel merito si richiama quanto già rappresentato nella sezione I della presente deliberazione, avendo riguardo alla specificità del caso, agli aspetti giuridici trattati e alle evidenze istruttorie emerse, che hanno confermato il mancato vincolo delle entrate accertate dall'ente e contabilizzate quali proventi da gestione dei parcheggi a pagamento (pari a 1.000.000,00 euro nell'esercizio 2021).

Gli esiti della fase istruttoria, anche per l'esercizio 2021, sono stati rappresentati all'ente, con apposita nota di osservazione del Magistrato istruttore 17 febbraio 2025 n. 847, al fine di attivare il necessario contraddittorio.

A tale documento l'ente ha risposto con nota del 21 febbraio 2024 richiamata in premessa, senza fornire ulteriori elementi di metodo. Con specifico riferimento all'esercizio 2021 l'ente ha aggiunto che *"il Comune ha parzialmente finanziato il servizio di gestione dei parcheggi comunali sostenendo l'onere dei ristori per i mancati introiti del periodo COVID pari a 180.000 euro, come da determinazione dirigenziale n. 3549 del 16/12/2021, oltre alle ordinarie spese per la gestione del rapporto contrattuale con il concessionario (spesa di personale), che si ritiene possano essere valorizzate nell'ambito del vincolo di destinazione del canone concessorio alla voce "spese di gestione dei parcheggi comunali"*.

In merito alle controdeduzioni dell'ente, si deve prendere atto della irrilevanza rispetto ai rilievi promossi dal Magistrato istruttore. L'importo di 180.000 euro, infatti, risulta pagato dal comune alla società di gestione dei parcheggi quale finanziamento aggiuntivo necessario a compensare gli effetti negativi della pandemia ma - per quanto emerso dall'istruttoria specifica condotta ai fini dell'indagine sull'impiego dei fondi Covid - tali contributi riconosciuti alla società di gestione sono stati inseriti nella certificazione ministeriale Modello Covid-19 del 2021, e quindi di fatto posti a carico delle risorse emergenziali erogate dallo Stato per far fronte all'emergenza pandemica.

Inoltre, le spese di personale che l'ente ritiene imputabili alla *"gestione del rapporto contrattuale"*, oltre a non essere state quantificate, e a non potersi ritenere commisurabili all'importo (1.000.000 euro) accertato per i proventi da parcheggi, rientrano nella generica spesa sostenuta per il personale dipendente dell'ente, che svolge compiti e funzioni legate alla gestione della pluralità dei servizi che l'ente è chiamato a garantire alla propria comunità amministrata.

Per quanto complessivamente emerso, e ritenendo le argomentazioni dell'ente non accoglibili, la componente vincolata per legge del risultato 2021 deve ritenersi incrementata per l'intero importo

dei proventi accertati nell'esercizio (1.000.000,00 euro), al fine di garantire, nei successivi esercizi, che tali risorse siano ricondotte alle finalità indicate dal legislatore nel citato art. 7, comma 7, del CDS.

Oltre agli esiti delle analisi condotte sulle specifiche risorse di cui alla parte che precede, l'attività di controllo ha permesso di rilevare che le risorse vincolate accertate con il rendiconto dell'esercizio 2020 (considerando anche gli incrementi disposti per effetto dell'attività di controllo sui rendiconti 2017/2019), non utilizzate nel corso della gestione 2021, non sono state correttamente riportate nella parte vincolata e/o destinata al termine dell'esercizio 2021.

Dall'esame condotto in sede istruttoria è emerso infatti che l'ente ha svincolato, nel 2020, importi pari a 2.601.410,77 euro e 96.902,02 euro relativi a maggiori vincoli da proventi contravvenzionali richiesti a seguito del controllo della Sezione. In particolare, il primo importo è relativo a vincoli mancanti nelle annualità 2015 e 2016, che con le misure correttive (delibera CC n. 47/2020) l'ente aveva reinserito nei risultati 2015/2016 e nei successivi 2017 e 2018, ma non in modo integrale sul 2019, mentre il secondo importo è relativo sempre a vincoli mancanti sui proventi contravvenzionali, autonomamente apposti dall'ente nel rendiconto 2019 (sempre con delibera CC n. 47/2020) al fine di tenere conto dei rilievi mossi dalla Sezione sul corretto trattamento contabile dei proventi CDS. Tali somme sono state oggetto di verifica nell'ultimo ciclo di controllo (rendiconti 2017/2019) ove il vincolo da proventi contravvenzionali, nonostante le rettifiche di cui sopra, è stato incrementato di complessivi 5.037.508,65 euro (oltre agli aumenti conseguenti alla rideterminazione dei risultati 2017 e 2018).

Nella quantificazione finale la Sezione aveva tenuto conto anche degli incrementi già disposti dall'ente sull'esercizio 2019 originario (1.446.432,51 euro), per effetto dei provvedimenti correttivi assunti a seguito del controllo sui rendiconti 2015/2016. La quantificazione finale dei vincoli 2019, che doveva necessariamente comprendere anche la quota di 2.601.410,77 euro e 96.902,02 euro, è stata sottoposta a contraddittorio con l'ente e approvata con la delibera della Sezione n. 195/2022, cui sono seguiti i provvedimenti correttivi assunti con la delibera CC n. 3/2023, con i quali non solo l'ente ha riapprovato il risultato 2019 nei termini di cui alla pronuncia di accertamento (incremento complessivo di 14.998.280,33 euro nei vincoli di legge), ma ha anche, per considerare l'effetto trascinarsi, incrementato i vincoli dell'esercizio 2020 delle quote mancanti a tutto il rendiconto 2019 e iscritto l'ulteriore quota di 1.143.225,76 euro relativa alla percentuale di vincolo da apporre sui maggiori accertamenti assunti in conto residui dell'esercizio 2020 (si veda a riguardo la ricostruzione dei dati del rendiconto 2020).

Nella medesima delibera, tuttavia, l'incremento dei vincoli di legge sul rendiconto 2021 è stato disposto per un importo (15.824.027,67 euro) non sufficiente a ricomprendere il maggiore vincolo richiesto e inserito nell'esercizio 2019 (14.998.280,33 euro), quello aggiunto autonomamente sul 2020 (1.143.225,76 euro) e quello che l'ente dichiarava necessario sull'esercizio 2021 (2.380.834,38 euro). Di questo minore vincolo, non opportunamente evidenziato e motivato nella delibera CC n. 3/2023, si rinvengono le ragioni proprio nello svincolo della quota di 2.601.410,77 euro e 96.902,02 euro, che l'ente aveva correttamente apposto sugli esercizi precedenti e avrebbe dovuto mantenere anche a fine esercizio 2021.

Per quanto complessivamente emerso, infatti, la corretta determinazione dei vincoli di legge espressa al termine del controllo della Sezione sull'esercizio 2019, in assenza di elementi aggiuntivi (allo stato degli atti non forniti), non può ritenersi soggetta a revisione, anche perché confermata, nella sua fondatezza, da tutti gli elementi emersi dall'istruttoria sugli esercizi 2015/2016 e 2017/2019 e dalla fase del contraddittorio da ultimo svolta sul rendiconto 2019 (ove l'ente non ha contestato né la ricostruzione dei dati né gli esiti del controllo), nonché dalle successive determinazioni adottate dall'ente sul risultato 2019 e 2020 con la delibera CC n. 3/2023 (che, come detto, sono andate nel senso della riapprovazione dei risultati con gli incrementi richiesti al termine del 2019).

Ancora, con riferimento alla determinazione complessiva della quota vincolata per legge, oltre agli aspetti fino ad ora rappresentati, occorre evidenziare che la sua quantificazione negli atti di rendiconto (risultato riapprovato con delibera CC n. 3/2023), risulta non correttamente determinata anche considerando l'evoluzione che il risultato 2020 (per come ridefinito con la citata delibera CC n. 3/2023) ha subito per effetto dei risultati della gestione di competenza e della gestione residui, e delle rettifiche sopra menzionate pari a 2.380.834,38 euro in aumento e a 2.698.312,79 euro in diminuzione.

Partendo, infatti, dal vincolo finale del 2020 (pari a 26.255.196,06 euro) e tenendo conto della quota applicata al bilancio (pari a 6.682.024,18 euro), degli esiti della gestione di competenza (6.565.276,03 euro) e residui (381.336,82 euro), frutto delle segnalazioni dell'ente contenute nei prospetti istruttori A/2021, B/2021 e C/2021, si perviene ad una quantificazione finale della quota vincolata 2021 pari a 29.900.619,11 euro, dopo aver considerato anche l'incremento di 2.380.834,38 euro disposto dall'ente al fine di garantire il vincolo di legge per i proventi contravvenzionali accertati in conto residui e dell'ulteriore quota incrementativa di 1.000.000,00 euro necessaria a garantire il corretto vincolo dei proventi da parcheggi. Rispetto all'importo accertato nel rendiconto di gestione (23.815.869,52 euro), emerge un differenziale negativo, cioè vincoli mancanti, per 6.084.749,59 euro. Tale importo è dovuto - oltre che all'indebito svincolo della quota di 2.698.312,79 euro e all'incremento disposto dalla Sezione per i proventi da parcheggi (1.000.000 euro) - alla mancata considerazione di un'ulteriore quota pari a 2.386.436,80 euro derivante dall'avanzo gestionale di competenza. Le ragioni di tale mancato vincolo non si rinvergono negli atti, nonostante le sollecitazioni in tal senso promosse in sede istruttoria, e non sono ricavabili dall'esame del modello A/2 allegato al rendiconto, la cui compilazione appare incongruente rispetto ai risultati accertati e agli elementi istruttori forniti.

In merito a tale ricostruzione istruttoria, non sono stati forniti elementi aggiuntivi né controdeduzioni utili ad una rivalutazione dei dati e dei risultati emersi dall'analisi del Magistrato istruttore.

Per quanto complessivamente espresso, al termine del controllo la quota dei vincoli di legge deve considerarsi correttamente determinata in 29.900.619,11 euro, con un incremento complessivo di 6.084.749,59 euro rispetto all'importo accertato nel rendiconto di gestione 2021 (23.815.869,52 euro).

2.3. I VINCOLI DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI

Con riferimento alla determinazione complessiva della quota vincolata per trasferimenti occorre evidenziare che la sua quantificazione negli atti di rendiconto (riapprovato con delibera CC n. 3/2023), risulta non correttamente determinata considerando l'evoluzione che il risultato 2020 (per come anch'esso ridefinito con la citata delibera CC n. 3/2023) ha subito a seguito della gestione di competenza e della gestione residui, e delle rettifiche apportate dall'ente e segnalate nella medesima delibera di misure correttive.

A tale riguardo, infatti, va rammentata la riduzione dei vincoli precedentemente apposti sul rendiconto 2019 per l'importo di 892.424,94 euro. Riduzione che l'ente ha disposto con la citata delibera CC n. 3/2023 sul presupposto che, in base alla dichiarazione del direttore della Società della Salute dell'Area Pratese, fosse definitivamente accertato che *"non sussistevano crediti della Società della Salute verso il comune di Prato riferiti alle annualità 2016-2021"*. Tale aspetto è stato confermato nel corso dell'istruttoria, ove l'ente ha ribadito l'insussistenza dei menzionati crediti e, quindi, la correttezza dello svincolo operato con la riapprovazione del risultato 2021.

Vanno inoltre qui richiamati gli esiti dell'attività istruttoria condotta nell'ambito del referto sull'impiego dei fondi emergenziali (deliberazione 211/2024/VSG di cui sono stati riportati sinteticamente gli esiti nel paragrafo 1.2 della sezione I), dai quali è emersa la rideterminazione della quota vincolata per trasferimenti dell'esercizio 2020 in misura pari a 2.385,31 euro.

Ciò detto, partendo dal vincolo finale del 2020 (pari a 9.402.200,79 euro, e rideterminato in 9.404.586,10 euro, a seguito degli esiti dell'istruttoria sull'impatto della normativa emergenziale), e tenendo conto della quota applicata al bilancio (pari a 303.938,80 euro), degli esiti della gestione di competenza (1.415.186,37 euro) e di quella dei residui (76.398,34 euro), frutto delle segnalazioni dell'ente contenute nei prospetti istruttori A/2021, B/2021 e C/2021, si perviene ad una quantificazione finale della quota vincolata 2021 pari a 9.726.024,34 euro, dopo aver considerato anche il segnalato decremento di 892.424,94 euro e l'ulteriore rettifica in aumento di 26.217,27 euro disposta dall'ente, in sede di rendiconto, in relazione a quota parte dei maggiori accertamenti assunti in conto residui per i quali è stato ritenuto necessario garantire il vincolo nel risultato di amministrazione.

Rispetto all'importo accertato nel rendiconto di gestione (9.521.697,62 euro), emerge un differenziale negativo, cioè vincoli mancanti, per 204.326,72 euro. Tale importo è dovuto, oltre che all'effetto trascinarsi delle maggiori quote 2020 richieste in esito all'indagine sull'impiego dei fondi Covid e la normativa emergenziale (2.385,31 euro), anche allo svincolo dell'importo di 201.941,41 euro, relativo a quote di cancellazioni di residui attivi genericamente riferite a trasferimenti agli investimenti. Rispetto a questo importo, dalla fase istruttoria, non erano emerse indicazioni sulle ragioni della riduzione della quota vincolata, considerato che non ne veniva attestata la correlazione con le cancellazioni di residui passivi, né con i vincoli pregressi per come accertati a tutto il 2020. Peraltro, trattandosi nel caso di specie di contributi agli investimenti, le valutazioni dell'ente, per legittimare la riduzione di vincoli pregressi, non potevano prescindere da una attenta analisi dei vincoli precedentemente apposti, che vengono di fatto cancellati, e dalla verifica delle condizioni di ammissibilità della loro riduzione. Di tale analisi non si dava conto negli atti di rendiconto e nelle risposte istruttorie, prospettandosi al contrario una generica riduzione dei vincoli pregressi in conseguenza della cancellazione di residui attivi operata con il riaccertamento ordinario dell'esercizio 2021.

Nella nota inviata ai fini del contraddittorio (n. 41892/2025 citata in premesse) l'ente ha fornito il dettaglio degli importi che hanno condotto alla riduzione del vincolo da trasferimenti nel risultato 2021. Dall'esame dei nuovi elementi sono risultati ammissibili: la riduzione di vincoli della competenza (83.590,34 euro) generati per effetto della realizzazione di economie di spesa del fondo pluriennale vincolato, cui è seguita la cancellazione di corrispondenti residui attivi; la riduzione dei vincoli derivanti dalla cancellazione di residui passivi (26.781,79 euro) alla quale è seguita la cancellazione di corrispondenti residui attivi, erroneamente non segnalata al momento della compilazione del modello C/2021.

È risultata, invece, non ammissibile una ulteriore riduzione di vincoli, pari a 91.569,09 euro, poiché riferita a cancellazioni di residui attivi operate nell'esercizio 2021 a fronte delle quali, tuttavia, non era stato cancellato il corrispettivo residuo passivo né erano mai stati costituiti vincoli nel risultato dell'esercizio precedente. La riduzione operata dall'ente, nel caso di specie, è da ritenersi non corretta proprio perché si è tradotta in una indebita cancellazione di vincoli precedente apposti sul risultato di amministrazione, non correlati alla cancellazione del residuo attivo disposta sull'esercizio 2021.

Per quanto complessivamente emerso dall'istruttoria, e tenendo conto degli ulteriori elementi forniti nella fase del contraddittorio, la quota dei vincoli da trasferimenti deve considerarsi correttamente determinata in 9.615.652,02 euro, con un incremento complessivo di 93.954,40 euro rispetto all'importo accertato nel rendiconto di gestione 2021 (9.521.697,62 euro).

2.4. I VINCOLI DERIVANTI DALL'ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI

Con riferimento alla determinazione complessiva della quota vincolata per mutui e prestiti, la ricostruzione istruttoria è stata analoga a quella dei vincoli da trasferimenti.

Per questa voce, infatti, occorre evidenziare che la sua quantificazione negli atti di rendiconto (riapprovato con delibera CC n. 3/2023), risulta non correttamente determinata considerando

l'evoluzione che il risultato 2020 (per come anch'esso ridefinito con la citata delibera CC n. 3/2023) ha subito per effetto dei risultati della gestione di competenza e della gestione residui, nonché delle rettifiche apportate dall'ente e segnalate nella medesima delibera di misure correttive.

Vanno, inoltre, anche qui richiamati gli esiti dell'attività istruttoria condotta nell'ambito del referto sull'impiego dei fondi emergenziali (deliberazione 211/2024/VSG (cfr sezione I, par. 1.2.)), dai quali è emersa la rideterminazione della quota di vincolata per mutui e prestiti dell'esercizio 2020 in misura pari a 31.798,78 euro.

Ciò detto, partendo dal vincolo finale del 2020 (pari a 2.655.236,35 euro, e rideterminato in 2.687.035,13 euro, a seguito degli esiti dell'istruttoria sull'impatto della normativa emergenziale) e tenendo conto della quota applicata al bilancio (pari a 219.800,00 euro), degli esiti della gestione di competenza (934.769,08 euro) e di quella dei residui (61.489,67 euro), frutto delle segnalazioni dell'ente contenute nei prospetti istruttori A/2021, B/2021 e C/2021, si perviene ad una quantificazione finale del vincolo 2021 pari a 3.513.046,86 euro, dopo aver considerato anche la rettifica in aumento di 49.552,98 euro da disporre sull'esercizio 2021 per effetto degli esiti dell'istruttoria sull'impiego dei fondi Covid (cfr sezione I, paragrafo 1.2).

Rispetto all'importo accertato nel rendiconto di gestione (3.160.369,76 euro), emerge un differenziale negativo, cioè vincoli mancanti, per 352.677,10 euro. Tale importo è dovuto, oltre che all'effetto trascinarsi delle maggiori quote 2020 richieste in esito all'indagine sull'impiego dei fondi Covid (31.798,78 euro) e all'ulteriore quota da apporre sul 2021 in base sempre agli esiti riportati nel citato referto (49.552,98 euro), anche allo svincolo della quota di 271.325,34 euro, relativa a cancellazioni di residui attivi genericamente riferite a entrate da mutui e prestiti. Il dato della riduzione deriva dal saldo tra le cancellazioni di residui attivi per 354.976,13 euro (cui va detratto l'importo di 70,93 euro già ricompreso nel saldo della gestione residui) e maggiori residui attivi iscritti per 83.579,86 euro (maggiori quote iscritte per le quali l'ente dichiara non essere necessario apporre maggiori vincoli poiché compensate da contestuale cancellazione di residui attivi). Rispetto al differenziale di 271.325,34 euro, però, l'ente non aveva fornito, nella fase istruttoria, alcuna indicazione sulle ragioni dello svincolo, considerato che non veniva attestata la correlazione tra la riduzione di entrata e le cancellazioni di residui passivi, né quella con i vincoli pregressi per come accertati a tutto il 2020. Peraltro, trattandosi nel caso di specie di entrate da indebitamento, le valutazioni dell'ente, per legittimare la riduzione dei vincoli pregressi, avrebbero dovuto basarsi, necessariamente, su una attenta analisi dei vincoli precedentemente apposti (che risultano di fatto cancellati), e della ammissibilità della loro riduzione. Analisi di cui non si dava conto, prospettando al contrario una generica riduzione dei vincoli pregressi in conseguenza della cancellazione di residui attivi operata con il riaccertamento ordinario dell'esercizio 2021.

Nella nota inviata ai fini del contraddittorio (n. 41892/2025 citata in premesse) l'ente ha fornito il dettaglio delle operazioni che hanno condotto alla mancata apposizione di vincoli da mutui nel risultato 2021 per l'importo complessivo di 271.325,34 euro. In particolare, è stata segnalata la riduzione di vincoli della competenza (197.464,96 euro) generati per effetto della realizzazione di economie di spesa del fondo pluriennale vincolato, cui è seguita la cancellazione di corrispondenti residui attivi (pari a 74.884,96 euro e a 122.580,00 euro), relativi al fondo rotativo per la progettualità attivato con Cassa Depositi e Prestiti CDP. Inoltre, è stata operata la riduzione dei vincoli derivanti dalla cancellazione di residui passivi (per 70,93 euro) e la riduzione di vincoli pregressi (collegati ad economie di spesa realizzate negli esercizi dal 2015 al 2020 per complessivi 73.860,38 euro ed effettivamente iscritte nei risultati precedenti), poiché ad essi è corrisposta, nel 2021, la cancellazione di residui attivi correlati (per 73.931,31 euro). Operazione che, secondo quanto dichiarato dall'ente, non era stata correttamente segnalata al momento della compilazione del modello C/2021.

Per quanto complessivamente emerso, e tenendo conto degli ulteriori elementi forniti nella fase del contraddittorio, la quota dei vincoli da mutui e prestiti deve considerarsi correttamente determinata in 3.241.721,52 euro, con un incremento complessivo di 81.351,76 euro rispetto all'importo accertato nel rendiconto di gestione 2021 (3.160.369,76 euro).

2.5. LA QUOTA DESTINATA AD INVESTIMENTI

Con riferimento alla determinazione complessiva della quota destinata ad investimenti la ricostruzione istruttoria ha evidenziato le stesse problematiche emerse per le quote vincolate da trasferimenti e mutui e prestiti.

Anche per questa voce, infatti, la quantificazione negli atti di rendiconto (riapprovato con delibera CC n. 3/2023), risulta non correttamente determinata considerando l'evoluzione che il risultato 2020 (per come ridefinito con la citata delibera CC n. 3/2023) ha subito per effetto dei risultati della gestione di competenza e della gestione residui.

Vanno, inoltre, richiamati gli esiti dell'attività istruttoria condotta nell'ambito del referto sull'impiego dei fondi emergenziali (deliberazione 211/2024/VSG, cfr sezione I, paragrafo 1.2), dai quali è emersa la rideterminazione della quota destinata dell'esercizio 2020 in misura pari a 296.548,20 euro e una ulteriore quota da iscrivere sull'esercizio 2021 pari a 55.738,78 euro.

Ciò detto, partendo dalla quota finale del rendiconto 2020 (pari a 6.671.513,61 euro, e rideterminata in 6.968.061,81 euro a seguito degli esiti dell'istruttoria sull'impatto della normativa emergenziale), e tenendo conto della quota applicata al bilancio (pari a 1.750.000,00 euro), degli esiti della gestione di competenza (380.527,54 euro) e della gestione residui (231.232,25 euro), frutto delle segnalazioni dell'ente contenute nei prospetti istruttori A/2021, B/2021 e C/2021, si perviene ad una quantificazione finale della quota vincolata 2021 pari a 5.885.560,38 euro, dopo aver considerato anche la rettifica in aumento di 55.738,78 euro da disporre sull'esercizio 2021 per effetto dei sopra richiamati esiti dell'istruttoria sull'impiego dei fondi Covid (di cui al paragrafo 1.2 delle sezione I).

Rispetto all'importo accertato nel rendiconto di gestione (5.490.709,82 euro), emerge un differenziale negativo, cioè quote mancanti, per 394.850,56 euro. Importo dovuto, oltre all'effetto trascinarsi delle maggiori quote 2020 richieste in esito all'indagine sull'impiego dei fondi Covid (296.548,20 euro) e all'ulteriore quota da apporre sul 2021 in base sempre agli esiti riportati nel citato referto (55.738,78 euro), anche ad una riduzione dei vincoli pregressi e/o alla minore apposizione di quelli derivanti dalla gestione di competenza operata in sede di rendiconto per l'importo di 42.563,58 euro.

Dall'istruttoria non sono emersi elementi ulteriori di valutazione né ragioni a supporto del mancato vincolo appena descritto.

In merito a tale ricostruzione istruttoria, anch'essa rappresentata all'ente al fine di promuovere il necessario contraddittorio, non sono stati forniti elementi aggiuntivi né controdeduzioni utili ad una rivalutazione dei dati e dei risultati emersi dall'analisi del Magistrato istruttore.

Per quanto complessivamente espresso, la quota destinata ad investimenti al termine dell'esercizio 2021 deve considerarsi correttamente determinata in 5.885.560,38 euro, con un incremento complessivo di 394.850,56 euro rispetto all'importo accertato nel rendiconto di gestione 2021 (5.490.709,82 euro).

2.6. LA RIDETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2021

A seguito delle rettifiche rese necessarie dagli esiti dell'analisi sopra rappresentata e tenendo conto di quanto emerso nella specifica attività di indagine connessa all'utilizzo dei fondi Covid dell'esercizio 2020 e 2021, il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2021 deve considerarsi rideterminato con i seguenti importi: quota accantonata pari a 121.641.313,54 euro, vincolata pari a 43.808.974,61 euro e destinata a investimenti pari a 5.885.560,38 euro.

Ciò ha comportato la rideterminazione del risultato di amministrazione effettivo, che passa da un disavanzo di 2.138.620,42 euro ad un disavanzo di 9.079.799,73 euro, con un peggioramento di 6.941.179,31 euro rispetto all'importo accertato dall'ente.

In base a quanto complessivamente espresso, di seguito si riporta la sintesi del risultato di amministrazione, come rideterminato al termine dell'esercizio 2021.

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	2021		
	Accertato dall'Ente delibera CC n. 3/2023 (Colonna A)	Rideterminato dalla Sezione (Colonna B)	Differenze (B-A)
Risultato della gestione di competenza	30.356.658,00	30.356.658,00	-
<i>di cui:</i>			
<i>parte corrente</i>	23.176.709,94	23.176.709,94	-
<i>parte investimenti</i>	7.179.948,06	7.179.948,06	-
Fondo pluriennale vincolato (saldo)	- 7.418.619,39	- 7.418.619,39	-
<i>di cui:</i>			
<i>parte corrente</i>	2.046.374,64	2.046.374,64	-
<i>parte investimenti</i>	- 9.464.994,03	- 9.464.994,03	-
Risultato della gestione competenza comprensivo FPV	22.938.038,61	22.938.038,61	-
<i>di cui:</i>			
<i>parte corrente</i>	25.223.084,58	25.223.084,58	-
<i>parte investimenti</i>	- 2.285.045,97	- 2.285.045,97	-
Risultato della gestione residui	- 31.198.153,01	- 31.198.153,01	-
Avanzo/disavanzo formale esercizi precedenti	170.516.163,20	170.516.163,20	-
Risultato di amministrazione	162.256.048,80	162.256.048,80	-
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FORMALE	162.256.048,80	162.256.048,80	-
PARTE ACCANTONATA	121.355.040,54	121.641.313,54	286.273,00
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2020	112.267.353,96	112.267.353,96	-
Altri accantonamenti:	6.520.971,23	6.807.244,23	286.273,00
Quota accantonata per anticipazioni di liquidità	-	-	-
Accantonamenti per contenzioso	6.186.821,96	6.186.821,96	-
Accantonamenti per indennità di fine mandato	16.342,00	16.342,00	-
Accantonamenti per perdite nelle società partecipate	317.807,27	604.080,27	286.273,00
Altri accantonamenti per spese e rischi futuri	2.566.715,35	2.566.715,35	-
Fondo per rinnovi contrattuali	1.933.104,20	1.933.104,20	-
Fondo per spese attività riscossione ruoli e infruttuosi	537.178,30	537.178,30	-
Fondo fidejussioni	94.641,70	94.641,70	-
Fondo altri accantonamenti	1.791,15	1.791,15	-
PARTE VINCOLATA	37.548.918,86	43.808.974,61	6.260.055,75
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	23.815.869,52	29.900.619,11	6.084.749,59
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid	2.577.012,29	2.577.012,29	-
- di cui derivanti da altre risorse vincolate da leggi e principi contabili	21.238.857,23	27.323.606,82	6.084.749,59
Vincoli derivanti da trasferimenti	9.521.697,62	9.615.652,02	93.954,40

- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid	872.584,80	872.584,80	-
- di cui derivanti da altre risorse vincolate da trasferimenti	8.649.112,82	8.743.067,22	93.954,40
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	3.160.369,76	3.241.721,52	81.351,76
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	1.050.981,96	1.050.981,96	-
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid	-	-	-
- di cui derivanti da altri vincoli formalmente attribuiti dall'ente	1.050.981,96	1.050.981,96	-
Altri vincoli	-	-	-
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid			-
- di cui derivanti da altri vincoli	-	-	-
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	5.490.709,82	5.885.560,38	394.850,56
PARTE DISPONIBILE	- 2.138.620,42	- 9.079.799,73	- 6.941.179,31
Extradeficit teorico	348.892,71	11.125.791,72	10.776.899,02
Extradeficit effettivo	348.892,70	9.079.799,73	8.730.907,03
Quota disavanzo di natura gestionale da finanziare ai sensi dell'art. 188 Tuel	1.789.727,72		

Rispetto alla qualificazione interna del disavanzo va ricordato che il presente controllo monitoraggio effettuato sul risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 ha condotto alla definizione di un risultato formale di amministrazione al 31 dicembre 2020 pari a 170.516.163,20 euro e di una quota disponibile negativa pari a 12.252.161,70 euro.

Il disavanzo complessivamente accertato è stato interamente qualificato come quota residuale dell'extradeficit emerso al 1° gennaio 2015, per il cui finanziamento risulta adottato e in corso (anche in base ai successivi atti modificativi) il citato piano di rientro di cui al d.m. 2 aprile 2015.

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4 del DM 2 aprile 2015, nonché dell'articolazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 e del piano di rientro adottato dall'ente ai sensi del decreto medesimo, il disavanzo realizzato al termine dell'esercizio 2021 si deve ritenere interamente ascrivibile alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui.

A conclusione del controllo, per le ragioni già esposte nella parte I della presente deliberazione, la Sezione rileva l'irregolarità contabile connessa alla non corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione accertate con il rendiconto di gestione. Sull'annualità 2021, peraltro, l'avanzo di amministrazione (quota disponibile) risulta di fatto alimentato anche da risorse che avrebbero dovuto essere accantonate per la tutela dei rischi connessi alle perdite degli organismi partecipati.

Inoltre, la presenza di un risultato negativo di amministrazione, accertato nei termini sopra indicati, ancorché interamente ascrivibile alla quota residuale dell'extradeficit emerso al 1° gennaio 2015, costituisce una irregolarità contabile meritevole di segnalazione in quanto espressione di situazioni sottostanti contrarie ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria.

Per le valutazioni conseguenti alle fattispecie rilevate si rimanda alle considerazioni già espresse nella sezione I della presente deliberazione e nella parte conclusiva che segue.

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI

L'esame dei rendiconti degli esercizi 2020 e 2021 si è concluso con la segnalazione di irregolarità attinenti alle annualità esaminate e i profili sopra rappresentati.

In particolare:

- sull'esercizio 2020 è stata rilevata la non corretta determinazione della componente vincolata e destinata ad investimenti, con la conseguente emersione di un disavanzo di amministrazione (quota disponibile negativa) più elevato rispetto a quello accertato dall'ente. L'istruttoria e la successiva fase del contraddittorio hanno condotto alla ridefinizione della quota vincolata, con l'incremento di 34.184,09 euro, e della quota destinata ad investimenti, con l'incremento di 296.548,20 euro rispetto al risultato accertato nel rendiconto di gestione. Per pari importo è stato incrementato il disavanzo di amministrazione, che passa da 11.921.429,41 euro a 12.252.161,70 euro. L'intero disavanzo è stato qualificato come quota residuale dell'extradeficit emerso a seguito delle operazioni di avvio del nuovo sistema contabile armonizzato.

Oltre alla rideterminazione del risultato, l'istruttoria ha fatto emergere irregolarità nella quantificazione e qualificazione dei proventi contravvenzionali, e specifiche incongruenze nella certificazione dei relativi dati. Ciò ha comportato l'inattendibilità dei vincoli apposti sul risultato di amministrazione per i suddetti proventi. Hanno trovato inoltre conferma le problematiche già rilevate nei precedenti cicli di controllo in relazione alla qualificazione e relativa destinazione di legge dei proventi da parcheggi. Poiché nell'esercizio 2020 le voci in questione non hanno dato luogo ad accertamenti della competenza, non sono state condotte rettifiche in aumento dei vincoli di legge, cosa che invece è emersa per il rendiconto dell'esercizio 2021.

- sull'esercizio 2021 è stata rilevata la non corretta determinazione della componente accantonata, vincolata e destinata ad investimenti. Conseguentemente è emerso un disavanzo di amministrazione effettivo maggiore rispetto a quello accertato nel rendiconto di gestione. L'istruttoria e gli elementi forniti in sede di contraddittorio, tenendo conto anche degli effetti a cascata conseguenti ai maggiori vincoli dell'esercizio 2020, hanno condotto alla ridefinizione della quota accantonata per le perdite delle società partecipate (con un incremento di 286.273,00 euro), della quota vincolata (con un incremento di 6.260.055,75 euro) e della quota destinata ad investimenti (con un incremento di 394.850,56 euro). Tali rettifiche hanno condotto alla definizione di un disavanzo di amministrazione pari a 9.079.799,73 euro, a fronte dell'importo pari a 2.138.620,42 euro accertato con il rendiconto di gestione 2021. L'intero disavanzo è stato qualificato come quota residuale dell'extradeficit.

Vanno, poi, richiamate, anche per l'esercizio 2021, le problematiche emerse nella quantificazione e qualificazione dei proventi contravvenzionali e le rilevate incongruenze nella certificazione dei relativi dati. Ciò ha reso non attendibili e potenzialmente sottostimati i vincoli apposti sul risultato di amministrazione per i suddetti proventi.

Come chiarito in premessa, la Sezione ha analizzato distintamente i risultati dei rendiconti degli esercizi 2020 e 2021, rilevando per ciascuno di essi irregolarità connesse ai profili esaminati.

L'esame congiunto delle due annualità di bilancio impone tuttavia di valutare le misure consequenziali necessarie con riferimento alla situazione finanziaria e contabile per come definitivamente emersa al termine dell'esercizio 2021, chiedendo l'adozione di interventi di adeguamento alle risultanze così come accertate dalla Sezione nella misura in cui questi possano essere utilmente condotti al termine di tale esercizio.

In funzione del modello di controllo adottato, la Sezione rileva la presenza di irregolarità contabili che comportano un'errata rappresentazione del risultato di amministrazione, di cui l'ente dovrà tenere debito conto, anche per gli effetti eventualmente prodotti sulle gestioni successive.

Fermo restando che i futuri controlli di questa Sezione prenderanno le mosse dalle rideterminazioni effettuate con la presente deliberazione, l'ente - in sede di predisposizione del primo documento contabile successivo alla comunicazione della presente delibera - dovrà adottare interventi tali da consentire il superamento delle irregolarità rilevate e degli effetti da queste prodotti nei successivi esercizi, tenendo conto di quanto rilevato dalla Sezione.

La permanenza di un disavanzo da extradeficit, per il quale il legislatore ha ammesso in via straordinaria la copertura in un arco di lungo periodo, è una condizione che pesa sulla gestione dell'ente, che deve reperire risorse al tempo stesso per sostenere gli ordinari programmi di spesa e per provvedere al ripiano.

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana

- ridetermina le poste contabili dei rendiconti relativi agli esercizi finanziari 2020 e 2021 nei termini indicati in parte motiva, dei quali l'ente dovrà tenere conto in occasione della predisposizione del primo documento contabile utile, successivo alla comunicazione della presente delibera;

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle Autonomie Locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 27 marzo 2025.

Il Relatore

Matteo Lariccia
(firmato digitalmente)

Il Presidente

Mario Nispi Landi
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 13 giugno 2025.

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Cristina Baldini
(firmato digitalmente)